



Comune di Rovereto

PATRIMONIO E FINANZE

Determinazione del Dirigente

N. 1510 / 2024 Data 13/08/2024

OGGETTO:

Bilancio di previsione 2024/2026 - Variazione compensative della spesa (ai sensi art. 175 comma 5-quater del D. L.vo 267/2000) – 12° provvedimento.

Relazione

Il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., ha introdotto l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi. L'art. 11 del decreto, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il suo comma 14, prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

La legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011 a partire dal 01.01.2016, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento. Il comma 1 dell'art. 54 della citata legge provinciale, prevede che *“in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”*.

Il comma 5-quater dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. prevede che *“Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:*

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, dai trasferimenti in conto capitale che sono di competenza della Giunta;

[..] omissis”.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 14 dicembre 2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 di data 15 dicembre 2023, è stato approvato il Bilancio di previsione degli esercizi 2024-2026.

La Giunta comunale ha adottato la deliberazione n. 290 di data 19 dicembre 2023, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – parte finanziaria e schede degli investimenti, con la quale sono affidate le risorse finanziarie ai Dirigenti, stabilendo gli atti di loro competenza e quelli riservati alla competenza della Giunta Comunale.

La Giunta comunale ha adottato la deliberazione n. 72 di data 9 aprile 2024, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, contenente - tra l'altro - la Sezione Performance e la Sezione Rischi corruttivi e trasparenza.

Il Dirigente del Servizio Patrimonio e Finanze, ha avanzato la richiesta di effettuare la variazione compensativa tra capitoli, allocati nel medesimo macroaggregato e con eguale missione e programma, per il rimborso delle spese condominiali degli immobili comunali in gestione all'ITEA e per le spese di pulizie di alcuni immobili comunali, e precisamente:

- sul capitolo 2901/10 *“Immobili comunali – beni di consumo”* in diminuzione di €. 1.500,00.- nell'esercizio 2024;
- sul capitolo 2910/4 *“Uffici e servizi comunali – servizi - pulizie”* in diminuzione di €. 25.000,00.- nell'esercizio 2024;
- sul capitolo 2940/4 *“Immobili comunali – servizi - pulizie”* in aumento di €. 25.000,00.- nell'esercizio 2024;
- sul capitolo 2970/12 *“Spese condominiali edifici vari – spese condominiali edifici in gestione ITEA”* in aumento di €. 1.500,00.- nell'esercizio 2024;

Si ravvisa la necessità di effettuare la variazione richiesta, provvedendo contestualmente ad adeguare le disponibilità di cassa già presenti sui capitoli interessati, traslandola in egual misura come sopra descritto.

Si evidenzia che con la presente variazione non si altera il totale di bilancio, il totale di cassa ed il pareggio finanziario complessivo della competenza e che sono rispettati gli equilibri di parte corrente e di parte capitale, nonché l'equilibrio relativo al vincolo di finanza pubblica.

Ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) punto 2) del D.lgs. 267/2000, sul presente provvedimento non necessita acquisire il parere dell'Organo di Revisione, in quanto trattasi di variazione di competenza del Dirigente, ferma restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione (dandone conto nella propria relazione), l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio.

Tanto premesso,

IL DIRIGENTE

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

vista la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, e considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e, in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza, tenuto conto che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile (punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m.);

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico Enti Locali) e s.m.;

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 di data 26 novembre 2014 e n. 6 di data 7 marzo 2016;

visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 di data 4 luglio 2023;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 14 dicembre 2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;

vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 48 di data 15 dicembre 2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 290 di data 19 dicembre 2024, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – parte finanziaria e schede degli investimenti, con la quale sono affidate le risorse finanziarie ai Dirigenti, stabilendo gli atti di loro competenza e quelli riservati alla competenza della Giunta comunale;

visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, contenente - tra l'altro - la Sezione Performance e la Sezione Rischi corruttivi e trasparenza approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 72 di data 9 aprile 2024;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni meglio esposte nella premessa ed ai sensi dall'art. 175 comma 5 quater del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio 2024/2026 per l'esercizio 2024, evidenziando che si tratta di variazione compensativa tra capitoli, allocati in eguale "missione – programma – titolo – macroaggregato", come da prospetto allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la variazione compensativa avviene tra capitoli appartenenti alla stessa Area per materia di competenza, ai sensi del regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
3. di evidenziare che sul presente provvedimento non necessita acquisire il parere dell'Organo di Revisione per le motivazioni meglio esplicitate nella premessa;
4. di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., sono ammessi:
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104;

Il Dirigente del Servizio Patrimonio e Finanze
dott. Gianni Festi

ALLEGATI

- Allegato A) variazione PEG 2024_2026 (impronta:
CF10607614F4ADD75C9EDA27B4055B3CC040906F3C3B1966C8F25C12FAB317F9)